

COMUNE DI CHIESINA UZZANESE
PROVINCIA DI PISTOIA


Originale



Deliberazione n° 40
in data 20/12/2023

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria di 1^a convocazione.



Oggetto: "Varianti semplificate agli strumenti urbanistici vigenti per modifica dell'area cimiteriale nella frazione Capoluogo, ed ampliamento dell'area di pertinenza del circolo nella frazione Molin Nuovo. Adozione della SECONDA VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE e TERZA VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO. Combinato disposto art. 19 D.P.R. 327/2001 e art. 34 L.R.T. 65/2014 con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del co. 2, art. 10, D.P.R. 327/2001".

L'anno duemilaventitre, addì venti del mese di dicembre alle ore 21.11 presso il Centro Civico "IL FIORE", si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano presenti all'argomento:

			Presenti	Assenti
1	BERTI FABIO	Sindaco	X	
2	BENEDETTI ALDO PIERLUIGI	Presidente	X	
3	VIGNALI LORENZO	Consigliere anziano	X	
4	MAGRINI FABRIZIO	Consigliere	X	
5	PAGANELLI MATTEO	Consigliere	X	
6	DI PASQUALE FEDERICA	Consigliere	X	
7	BALDACCINI ANDREA	Consigliere	X	
8	BENEDETTI CATERINA	Consigliere	X	
9	MICHI ARIANNA	Consigliere	X	
10	BENEDETTI DANIELE	Consigliere	X	
11	BENDINELLI SANDRA	Consigliere	X	
12	VIGNA ENRICO	Consigliere	X	
13	MAZZETTI ROBERTA	Consigliere	X	
			13	0

Assiste alla seduta il Segretario del Comune Dott.a Grabau Francesca .

Il Sig. BENEDETTI ALDO PIERLUIGI nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri Michi, Baldaccini e Bendinelli, dichiara aperta la seduta.



COMUNE DI CHIESINA UZZANESE
PROVINCIA DI PISTOIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la seguente proposta di deliberazione:

“

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione, redatta dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Urbanistica, avente ad oggetto: “Varianti semplificate agli strumenti urbanistici vigenti per modifica dell’area cimiteriale nella frazione Capoluogo, ed ampliamento dell’area di pertinenza del circolo nella frazione Molin Nuovo. Adozione della **SECONDA VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE** e **TERZA VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO**. Combinato disposto art. 19 D.P.R. 327/2001 e art. 34 L.R.T. 65/2014 con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ai sensi del co. 2, art.10, D.P.R. 327/2001”; **allegato A** alla presente;

PREMESSO che:

- il Comune di Chiesina Uzzanese, come previsto dalla ex .LR. 1/2005 e smi si era dotato di un **PIANO STRUTTURALE** approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 26/11/2013 e di **REGOLAMENTO URBANISTICO** approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 26/11/2013, e successiva modifica e integrazione per modifiche e adeguamenti normativi al DPGR n. 64 del 11/11/2013 di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 28/05/2015;
- sul BURT n. 2 del 15/01/2014 è stato pubblicato l'avviso di approvazione della Variante Generale al Piano Strutturale e della Variante Generale al Regolamento Urbanistico, e pertanto da tale data entrano in vigore tali strumenti con le relative Norme Tecniche di Attuazione;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 12/02/2020 è stata approvata la Variante al Regolamento Urbanistico;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 20/11/2019 l’Amministrazione Comunale ha approvato l’Avvio del Procedimento per la Variante generale al Piano Strutturale con adozione del documento di Avvio del Procedimento ai sensi art. 17 della L.R. 65/2014 finalizzato alla conformazione del PIT e alla redazione del POC.
- essendo trascorsi anni dall’approvazione del Regolamento Urbanistico e Piano Strutturale con relative varianti, in attesa della definizione dei nuovi Strumenti Urbanistici, è sorta l’esigenza di attivare una nuova Variante Semplificata al Regolamento Urbanistico e Piano Strutturale tutt’ora vigenti ai sensi articoli 34 e 238 L.R.65/2014;
- tale variante si rende necessaria per la pubblica utilità, in quanto l’amministrazione comunale intende procedere con l’ampliamento del cimitero esistente del Capoluogo, oltre ad ampliare l’area di pertinenza del circolo nella frazione Molin Nuovo, di proprietà pubblica, con lo scopo di creare una più ampia area attrezzata a verde pubblico finalizzata alla valorizzazione dell’intera frazione;

DATO ATTO che le varianti necessarie riguardano contemporaneamente il Piano Strutturale e il Regolamento Urbanistico e che pertanto sono state predisposte, ai sensi articoli 238 e 34 della L.R. 65/2014, la “**SECONDA VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE** e **TERZA VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO**” che prevedono:

- modifica dell’area cimiteriale finalizzata all’ampliamento del cimitero stesso nella frazione Capoluogo, già all’interno di territorio urbanizzato;

- ampliamento dell'area di pertinenza del circolo nella frazione Molin Nuovo, con modifica da area agricola zona urbanistica E6 ad area con destinazione di verde urbano pubblico di due terreni adiacenti l'immobile di proprietà pubblica, con conseguente modifica del perimetro del territorio urbanizzato;

DATO INOLTRE ATTO che:

- con riferimento al D.P.R. 08.06.2001, n. 327, la realizzazione dell'ampliamento dell'area di pertinenza del circolo nella frazione Molin Nuovo presuppone la disponibilità di aree attualmente private, da acquisire tramite procedura espropriativa. Il D.P.R. 08.06.2001 n.327, subordina l'emanazione dell'atto espropriativo per l'acquisizione dei suoli, alla previsione nello strumento urbanistico generale, dell'opera da realizzare e all'esistenza del vincolo preordinato all'esproprio, sul bene da espropriare. Il vincolo si concretizza quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico o sua variante, che prevede la realizzazione dell'opera pubblica o di pubblica utilità;

- con riferimento al D.P.R. 08.06.2001, n. 327, di cui all'art. 11 comma 1) lettera b), il presente procedimento ha carattere di celerità perchè già in corso l'Avvio del Procedimento per la Variante generale al Piano Strutturale con adozione del documento di Avvio del Procedimento ai sensi art. 17 della L.R. 65/2014 finalizzato alla conformazione del PIT e alla redazione del POC;

RICHIAMATI:

- L'articolo 30 della L.R. 65/2014 e smi "*Varianti semplificate al piano operativo e relativo termine di efficacia*" che recita:

1. *Sono definite varianti semplificate al piano strutturale le varianti che non comportano incremento al suo dimensionamento complessivo per singole destinazioni d'uso e che non comportano diminuzione degli standard. Sono altresì varianti semplificate al piano strutturale quelle che trasferiscono dimensionamenti, anche tra UTOE diverse, all'interno del perimetro del territorio urbanizzato e quelle che trasferiscono dimensionamenti dall'esterno del territorio urbanizzato all'interno dello stesso.*
2. *Sono definite varianti semplificate al piano operativo le varianti che hanno per oggetto previsioni interne al perimetro del territorio urbanizzato;*

- L'articolo 34 della L.R. 65/2014 e smi "*Varianti mediante approvazione del progetto*" che recita:

1. *Fermo restando quanto previsto dagli articoli 9, 9 bis e 35, nei casi in cui la legge prevede che l'approvazione del progetto di un'opera pubblica o di pubblica utilità, costituisca variante agli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica del comune, l'amministrazione competente pubblica il relativo avviso sul BURT e rende accessibili gli atti in via telematica, dandone contestuale comunicazione alla Regione, alla provincia o alla città metropolitana. Gli interessati possono presentare osservazioni nei trenta giorni successivi alla pubblicazione. Sulle osservazioni si pronuncia l'amministrazione competente adeguando gli atti, ove necessario. Qualora non siano pervenute osservazioni, la variante diventa efficace a seguito della pubblicazione sul BURT dell'avviso che ne dà atto.*

1 bis. *Qualora la variante urbanistica comporti nuovo impegno di suolo non edificato fuori dal perimetro del territorio urbanizzato è richiesto in via preventiva il pronunciamento positivo della conferenza di copianificazione di cui all'articolo 25;*

- L'articolo 238 della L.R. 65/2014 e smi "*Disposizioni particolari per opere pubbliche*" che recita:

1. *Nei casi di cui agli articoli 222,(429) 228, 229, 230, 231, 232, 233 e 234 sono comunque ammesse varianti agli strumenti urbanistici generali per la previsione e la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico fuori dal perimetro del territorio urbanizzato, così come definito dall'articolo 224, previo parere favorevole della conferenza di copianificazione di cui all'articolo 25.*

2. *Nei casi di cui agli articoli 222,(429) 228, 229, 230, 231, 232, 233 e 234, sono ammesse varianti agli strumenti urbanistici generali per la previsione e la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico all'interno del perimetro del territorio urbanizzato così come definito dall'articolo 224, diverse da quelle previste dall'articolo 30, con le procedure di cui al titolo II, capo I.*

3. *Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9, per quanto concerne le modalità di partecipazione all'adozione di atti di competenza statale;*

- L'articolo 25 della L.R. 65/2014 e smi "*Disposizioni per la pianificazione di nuovi impegni di suolo esterni al perimetro del territorio urbanizzato. Conferenza di copianificazione*" che recita:

1. Le previsioni di trasformazione che comportano impegno di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, come definito all'articolo 4, commi 3 e 4, comprese quelle di cui all'articolo 64, comma 6 e comma 8, sono subordinate al previo parere favorevole della conferenza di copianificazione di cui al presente articolo, fatta eccezione per le previsioni di cui agli articoli 88, comma 7, lettera c), e articolo 90, comma 7, lettera b) e articolo 91, comma 7, lettera b).

2. Non sono soggette alla conferenza di cui al comma 1 le previsioni che comportano impegni di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato nei seguenti casi:

a) interventi di adeguamento delle infrastrutture lineari esistenti;

b) interventi attinenti alla sicurezza, al pronto soccorso sanitario, alla difesa idraulica e idrogeologica;

c) ampliamento delle strutture esistenti artigianali, industriali, o produttrici di beni e servizi, purché finalizzato al mantenimento delle funzioni produttive;

d) ampliamento delle opere pubbliche esistenti;

e) varianti al piano strutturale che costituiscono adeguamento ai piani di settore regionali, provinciali o della città metropolitana, approvati con il procedimento di cui al titolo II, capo I.

e bis) varianti ai piani strutturali che non contengono previsioni localizzative;

DATO ATTO altresì, con riferimento alla L.R. 12 febbraio 2010 n. 10, che la variante per sua natura e consistenza, è necessaria al perfezionamento di opere pubbliche e non rientra tra i piani e programmi da assoggettare a valutazione ambientale strategica (VAS), né a verifica di assoggettabilità a VAS, in quanto riconducibile alle fattispecie di varianti contemplate all'art. 6, comma 1-bis, della stessa L.R. 12 febbraio 2010 n. 10 che nello specifico dispone che "Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la VAS non è necessaria per la localizzazione delle singole opere";

VISTO l'attestato dalla relazione del Responsabile del Procedimento per la variante urbanistica, redatta ai sensi dell'art.18 della L.R. 65/2014, con la quale certifica per le suddette motivazioni che non risulta necessario effettuare la Valutazione Ambientale Strategica o la verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi della L.R. 12 febbraio 2010 n. 10;

VISTI gli elaborati progettuali predisposti per entrambi le varianti comprensivi di relazione del responsabile del procedimento, documentazione ed elaborati grafici, **allegati (C; (D; (tav_1; (tav_2; (tav_3; (tav_4; (tav_5; (tav_6** alla presente deliberazione;

VISTI i precedenti articoli 25, 30, 34, 238 della suddetta Legge Regionale 65/2014;

CONSIDERATA la relazione del Responsabile del Procedimento con la riconducibilità delle varianti alle fattispecie di cui all'articolo 30 comma 2 per l'ampliamento dell'area cimiteriale e all'articolo 34 ed articolo 238, escludendo la necessità di ricorrere alla conferenza di copianificazione di cui all'articolo 25, e che tale relazione è allegata agli elaborati progettuali;

PRESO ATTO che le varianti in oggetto si possono considerare **SEMPLIFICATE** rispettando i disposti della L.R. 65/2014;

CONSIDERATO che le disposizioni procedurali per l'approvazione della variante al RU, sono contenute nel Titolo II della L.R. n. 65/2014 e che la presente Variante è stata redatta in conformità a quanto previsto della medesima L.R., sia per i suoi contenuti programmatici che per le metodologie e le procedure utilizzate;

ACCERTATO il quadro legislativo e regolamentare vigente in materia di pianificazione urbanistica, ed in particolare la L.R. n. 65/2014;

TUTTO CIO' CONSIDERATO E VISTI:

- La Legge Regionale n. 65/2014 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Il DPR 380/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Il DPR 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Il DLgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Il D.P.G.R. 4/R/2017 e successive modificazioni e integrazioni;
- Vista la L.R. 10/2010 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, **allegato B** a questo atto, espressa sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3 del DL n. 174/2012 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012 del 07.12.2012;

VISTA l'attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa rilasciata sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell'art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto dall'art. 3 del DL n. 174/2012 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012 del 07.12.2012;

DATO ALTRESI' ATTO che non sussistono e che non sono state segnalate da parte dei responsabili del procedimento né dagli istruttori della pratica in questione, situazioni di conflitto di interesse con i destinatari del provvedimento ai sensi degli articoli n° 6 e n° 7 del Codice di comportamento del Comune di Chiesina Uzzanese approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 153 del 20/12/2013 ed ai sensi dell'articolo 6-bis della L. 07/08/1990 n° 241"

PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

1) **DI PRENDERE ATTO** della proposta di Deliberazione, avente per oggetto:

“Varianti semplificate agli strumenti urbanistici vigenti per modifica dell'area cimiteriale nella frazione Capoluogo, ed ampliamento dell'area di pertinenza del circolo nella frazione Molin Nuovo. Adozione della **SECONDA VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE** e **TERZA VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO**. Combinato disposto art. 19 D.P.R. 327/2001 e art. 34 L.R.T. 65/2014 con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del co. 2, art.10, D.P.R. 327/2001”;

2) **DI ADOTTARE** ai sensi della L.R. n. 65/2014 e s.m.e.i. la **SECONDA VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE** e **TERZA VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO** e pubblicare sul BURT il relativo avviso, dandone contestuale comunicazione alla Regione, alla Provincia o alla Città Metropolitana. Gli atti sono resi accessibili sul sito web istituzionale del comune. Il responsabile del procedimento allega agli atti da adottare una relazione che dà motivatamente atto della riconducibilità della variante alle fattispecie di cui agli articoli 34 e 238 e che gli interessati possono presentare osservazioni nei trenta giorni successivi alla pubblicazione sul BURT. Le forme e le modalità di informazione e partecipazione dei cittadini sono individuate dal comune in ragione dell'entità e dei potenziali effetti delle previsioni oggetto della variante semplificata;

3) **DI DARE ATTO** che le procedure non saranno sottoposte a Verifica di Assoggettabilità a VAS prima della sua pubblicazione sul BURT perchè non necessarie per il tipo di intervento;

4) **DI ADOTTARE** contestualmente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 19 del DPR 327/2001 e artt. 34 e 238 della L.R.T. n° 65/2014, la **SECONDA VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE** e **TERZA VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO** per la realizzazione degli interventi sopra descritti;

5) **DI DARE ATTO** che al proprietario dei beni, sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio, verrà inviato l'avviso dell'avvio del procedimento a seguito di approvazione della presente Deliberazione, così come previsto all'art. 11 c. 1 lettera b) del DPR 327/01 nei casi previsti di celerità del procedimento;

6) **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 327/2001, la successiva approvazione definitiva della variante appone il vincolo preordinato all'esproprio sulle aree necessarie all'ampliamento dell'area di pertinenza del circolo nella frazione Molin Nuovo, come sopra descritto e approvato con il presente atto.

7) **DI DARE ATTO** che, ai sensi e per gli effetti della L. n. 241/90 e s.m.e.i. il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell'Area Tecnica Comunale Ing. Federico Bonelli;

8) **DI DARE ATTO** che il Garante della Comunicazione è l'Arch. Sheila Ricotti come nominato tramite Decreto Sindacale n. 8 del 16/11/2023;

9) **DI DARE ATTO** che gli elaborati relativi all'adozione in oggetto sono pubblicati sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito web del Comune di Chiesina Uzzanese.

10) **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 c.4 D.Lgs 267/2000;

VISTA la Legge n. 190/2012, ad oggetto: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO l'articolo 6Bis della Legge 241/990, come introdotto dall'articolo 1 comm. 41 della Legge 190/2012 e dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, tra il proponente e l'oggetto della presente proposta;

VISTO il parere di regolarità tecnica del titolare di Settore, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI gli art. 48, 124 e 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

CON votazione unanime;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** la sopra riportata proposta di Deliberazione;
2. **DI DARE ATTO** che:
 - è stato reso dal competente organo tecnico ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3 del DL n. 174/2012 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012 del 07.12.2012;
 - il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi (D.Lgs.267/2000 art.124 comma 1 s.m.i. e L. 69/2009 art.32);

DELIBERA, altresì

CON separata votazione unanime;

- 3) **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 TUEL.